

Roma,

Direzione Centrale Normativa

*Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive*

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI
VIA VAL D INTELVI 3
20152 MILANO (MI)**

Prot.

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-12/2016
Associazione/Ordine ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI
Codice Fiscale 80202930154
Istanza presentata il 22/02/2016**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 3 comma 3 del DLgs n. 175 del 2014 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione Nazionale Audioprotesisti riunisce operatori che svolgono professionalmente ed in via prevalente e abituale attività volte alla correzione delle deficienze uditive degli audiolesi, mediante protesi acustiche, e/o al commercio di presidi che proteggono l'udito dal rumore.

Gli aderenti all'Associazione sono tipicamente strutturati come negozi che vendono protesi acustiche e relativi accessori.

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha introdotto, a decorrere dal 2015 ed

in via sperimentale, la possibilità per l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, di rendere disponibile telematicamente entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.

L'articolo 3, comma 3, del predetto decreto legislativo prevede, tra l'altro, che "Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate".

L'Associazione, richiamando anche l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, il DPCM 26 marzo 2008 e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015, rispettivamente concernenti i parametri della Tessera sanitaria, le regole di trasmissione dei dati di natura sanitaria e le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei

redditi precompilata, chiede di sapere se le proprie associate che svolgono, sia in forma societaria, sia in forma di ditta individuale, l'attività di compravendita di apparecchi acustici (generalmente codice ATECO 477400 - commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati), siano o meno incluse nelle previsioni dell'articolo 3 del d.lgs. n. 175 del 2014 e, quindi, soggette all'obbligo di comunicazione dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS).

L'istante chiede di sapere quanto sopra anche in considerazione del fatto che il Provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015 sopra citato include tra le tipologie di spesa sanitaria da comunicare tramite il servizio TS anche i dispositivi medici con marcatura CE tra i quali rientrano gli apparecchi acustici secondo il d.lgs. n. 46 del 1997.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante rileva che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, tra i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al sistema Tessera Sanitaria rientrano le "strutture per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica", gli "altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari" e le "strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate".

Riguardo alle prime due categorie di soggetti, l'Associazione evidenzia che si tratta di strutture accreditate e che il requisito dell'accreditamento comporta, in una certa misura, l'inclusione della struttura all'interno del Servizio Sanitario Nazionale in senso ampio; tuttavia, sulla base della normativa vigente in tema di accreditamento, nessuna associata ANA è, e né potrebbe esserlo, accreditata al Servizio Sanitario Nazionale.

In merito alla terza categoria di soggetti, ossia le strutture autorizzate per l'erogazione di servizi sanitari e non accreditate, l'associazione fa presente che, a differenza di quanto avviene per gli studi professionali e le attività ambulatoriali, l'applicazione e la

vendita di apparecchi acustici non richiede alcuna formale autorizzazione, rientrando infatti essa nella disciplina delle attività commerciali di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.

L'Associazione Nazionale Audioprotesisti ritiene, pertanto, che le proprie associate non rientrino fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, tenuti alla comunicazione al sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni erogate nel 2015 e nel 2016.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata dall'istante è condivisibile.

L'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi "precompilata", sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate *"le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri"* e, a partire dal 1° gennaio 2016, in base alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche *"le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate"*.

In base alla disposizione sopra richiamata, le Associate dell'istante, le quali svolgono l'attività di compravendita di apparecchi acustici, regolata dal decreto legislativo n. 114 del 1998 - riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - non rientrano tra i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati tramite il servizio di Tessera Sanitaria; ciò, anche a

seguito della modifica intervenuta con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha ampliato la portata applicativa della disposizione in commento, ricomprendendo le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Non rileva ai fini in esame la circostanza che gli apparecchi acustici, in quanto dispositivi medici con marcatura CE secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997, rientrerebbero tra le tipologie di spesa sanitaria da comunicare tramite il servizio di TS secondo le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 103408 del 31 luglio 2015, recante "*Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata*" e n. 123325/2016 del 29 luglio 2016, recante "*Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016*".

Le indicazioni di cui sopra restano valide anche a seguito del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 che ha esteso ad altre categorie di soggetti, l'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Resta fermo che i contribuenti, in possesso di idonea documentazione fiscale rilasciata dalle associate dell'istante, potranno comunque modificare la propria dichiarazione dei redditi "precompilata", inserendo la spesa sanitaria sostenuta in relazione all'acquisto del dispositivo medico con marcatura CE (*cf.* circ. n. 20/E del 2011, par. 5.16).

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)